

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2018



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 3 | **Decreto dignità** – pubblicazione in gazzetta
- 3 | Ritardo nei pagamenti nelle **transazioni commerciali** - saggio di interessi da applicare

Prassi

- 4 | **Beni significativi** - la disciplina dei alla luce della norma di interpretazione autentica
- 4 | **Gruppo IVA** – Modalità di presentazione delle istanze di interpello per l'esclusione o l'inclusione
- 5 | **Fatturazione elettronica** - ulteriori chiarimenti
- 5 | **Noleggio con conducente** - Regime IVA applicabile al trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni
- 6 | **Studi di settore** e parametri – periodo di imposta 2017
- 6 | **Atti dell'autorità giudiziaria** - Modalità di versamento delle somme dovute in relazione alla richieste di registrazione dall'Agenzia delle entrate
- 6 | Cambio **valute** del mese di giugno 2018
- 6 | **Zone franche urbane (ZFU)** - Agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti, localizzati) - Modalità e termini di fruizione
- 6 | Residenza fiscale all'estero prima dell'**impatrio** ai fini del beneficio fiscale

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 8 | **Autotrasportatori** - Agevolazioni fiscali 2018

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 9 | Codici tributo
- 10 | Causali contributo

L'Agenzia delle entrate informa

- 11 | Software
- 11 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

12	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Fatturazione elettronica - comparazione con gli ordinamenti degli altri paesi e criticità
	Consiglio nazionale commercialisti	✓ Mediazione obbligatoria

Ordinary Assist

NORMATIVA

<p>Decreto dignità – pubblicazione in gazzetta</p> <p>È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 13/7/18 il decreto legge n. 87/2018, cd. decreto dignità. Le relative misure, che sono state oggetto dello Spacial Assist n. 3/2018, riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la revoca degli aiuti di Stato alle imprese che delocalizzano la produzione all'estero o in aree nazionali non tutelate; • il recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti fuori UE; • modifiche ai criteri di emissione del decreto ministeriale che individua gli indici di capacità contributiva ai fini del redditometro; • nuovi termini per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute; • eliminazione split payment dei professionisti; • abrogazione della disciplina sulle società sportive lucrative. 	<p><i>Decreto legge 12/7/18, n. 87 G.U. n. 161 del 13/7/18)</i></p>
<p>Ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali - saggio di interessi da applicare</p> <p>Per il periodo dal 1/7 – 31/12/18 il tasso di riferimento per la determinazione degli interessi per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali è pari allo 0%.</p> <p>Ai fini della determinazione dell'effettivo tasso di interesse da applicare, tale misura percentuale deve essere incrementata di 8 punti percentuali. Pertanto, per il secondo semestre 2018 il tasso di interesse da applicare è pari all'8%.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato (G.U. n.158 del 10/7/18)</i></p>

Ordinary Assist

PRASSI

<p>Beni significativi - la disciplina dei alla luce della norma di interpretazione autentica Forniti chiarimenti in ordine alla disciplina dei c.d. "beni significativi" di cui all'art. 7, co. 1, lett. b), della legge n. 488/1999 e al decreto del Ministro delle finanze 29/12/99, oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 1, co. 19, della legge n. 205/2017.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 15 del 12/7/18</i></p>
<p>È stato precisato che il trattamento fiscale delle forniture di beni necessari per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31, co.1, lett. a), b), c) e d) della legge n. 457/1978, tra i quali rientrano i beni significativi, può essere sintetizzato nei termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni finiti, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, necessari per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (cc.dd. "interventi pesanti"), eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile, sono soggetti ad IVA con applicazione dell'aliquota del 10% senza altre particolari condizioni, vale a dire anche se acquistati direttamente dal committente dei lavori ed a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi; • i beni finiti, le materie prime e semilavorate, necessarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata sono soggetti ad IVA con aliquota del 10% se sono forniti dallo stesso soggetto che esegue l'intervento di recupero ed a condizione che detti beni finiti non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell'intervento. <p>Beni significativi - Il D.M. del 29/12/99 individua espressamente i beni significativi. L'elenco deve considerarsi tassativo, in quanto la limitazione all'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 10% opera solo in relazione ai beni indicati dal decreto ministeriale. È stato evidenziato che i termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico. Conseguentemente, sono classificabili come "beni significativi" anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell'elenco citato, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione.</p> <p>Installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente) - ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, non è necessario alcun apprezzamento in merito all'autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo. Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 10%, il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi.</p>	
<p>Gruppo IVA – Chiarimenti sulle modalità di presentazione delle istanze di interpello per l'esclusione o l'inclusione È stato precisato che la legittimazione alla presentazione delle istanze di interpello ai sensi dell'art. 70-ter del D.P.R. n. 633/1972 è riconosciuta sia al soggetto passivo d'imposta rispetto al quale si voglia dimostrare la insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo o la sussistenza di quello economico, sia al rappresentante del Gruppo IVA costituendo o costituito, individuato secondo i criteri fissati dall'art. 70-septies del Decreto IVA. Pertanto, per la valida presentazione di un interpello relativo al Gruppo IVA non è condizione la previa costituzione del Gruppo IVA in quanto l'inammissibilità di istanze antecedenti la formazione di un soggetto passivo d'imposta unico determinerebbe l'inclusione nel Gruppo IVA di soggetti passivi privi che erano privi dei requisiti già al momento della opzione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 54 del 10/7/18</i></p>

Ordinary Assist

<p>Fatturazione elettronica - ulteriori chiarimenti Forniti nuovi chiarimenti in risposta ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti sulla fatturazione elettronica, fatturazione carburanti e fatturazione subfornitori e subcontraenti nell'ambito degli appalti pubblici. Devono essere documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d'imposta "residenti o stabiliti" nel territorio dello Stato. L'Italia è stata autorizzata ad accettare come "fatture" documenti o messaggi solo in formato elettronico, purché ad emetterli siano soggetti passivi "residenti o stabiliti" sul territorio italiano, mentre l'obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se "identificati" in Italia. Gli "identificati" potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 13 del 2/7/18</i></p>
<p>Fatturazione elettronica carburanti - per espressa previsione legislativa (art. 1, co. 918, della legge n. 205/2017), sono la tipologia di carburante e il suo utilizzo ad imporre l'obbligo di fatturazione elettronica, così che ne sono escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all'uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada. Dunque, sono esclusi dai nuovi obblighi, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni.</p> <p>Fattura scartata - in caso di scarto di una fattura da parte del Sdl, è possibile un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite Sdl con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso, deve essere garantita la corretta liquidazione dell'imposta.</p> <p>Registrazione e conservazione cartacea - vista la natura, di per sé non modificabile, del documento elettronico inviato tramite Sdl, la numerazione e l'integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.</p> <p>Formato della fattura - le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.</p> <p>Appalti pubblici- è obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale, come chi fornisce beni all'appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà. L'obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte Pubblica Amministrazione.</p> <p>Consorzi - l'obbligo di fatturazione elettronica in capo a un consorzio non si estende ai rapporti consorzio-consorziate.</p>	
<p>Noleggio con conducente - Regime IVA applicabile al trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni - Nell'ipotesi in cui il servizio di noleggio con conducente si configuri simile ad un servizio reso dal taxi acqueo, può ammettersi l'esenzione di cui all'art. 10, co. 1, n. 14), del D.P.R. n. 633/1972.</p> <p>Esclusioni - Il documento di prassi ha precisato che tale chiarimento riguarda esclusivamente la mera attività di noleggio con conducente e non l'utilizzo dei veicoli per servizi di trasporto privato ed esclusivo, a favore di ristretti gruppi di persone, organizzato anche a seguito di accordi con tour operator, finalizzato al soddisfacimento di esigenze turistico - ricreative, ivi compresi l'intrattenimento con musica e pasti, l'attività di guida turistica e simili.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 50 del 5/7/18</i></p>

Ordinary Assist

<p>Studi di settore e parametri – periodo di imposta 2017 Forniti chiarimenti sull'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2017. Tutti i 193 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2016 sono stati aggiornati per consentirne una corretta applicazione anche al periodo d'imposta 2017. Il D.L. n. 50/2017 ha previsto l'introduzione, dal periodo d'imposta 2017, dei primi indici sintetici di affidabilità fiscale che avrebbero dovuto gradualmente sostituire gli studi di settore. Tuttavia, l'art. 1, co. 931, della legge n. 205/2017 ne ha disposto la proroga di un anno, differendone l'applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/18.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 14 del 6/7/18</i></p>
<p>Atti dell'autorità giudiziaria - modalità di versamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli richieste dall'Agenzia delle entrate Per gli atti giudiziari emessi a partire dal prossimo 23 luglio sarà possibile versare tramite F24 le imposte e i relativi interessi, sanzioni e accessori richiesti dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate in sede di registrazione. Si tratta, ad esempio, dei pagamenti relativi agli atti in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, dei decreti ingiuntivi esecutivi, ecc. Per gli atti emessi fino al 22/7/18 si continuerà ad utilizzare, invece, l'F23.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 143035 del 9/7/18</i></p>
<p>Cambio valute del mese di giugno 2018 Accertate per il mese di maggio 2018, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 10701 del 7/6/18</i></p>
<p>Zone franche urbane (ZFU) - Agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti, localizzati nelle - Modalità e termini di fruizione L'art. 22 - bis del D.L. n. 66/2014, e l'art. 1, co. 603, della legge n. 208/2015, hanno stanziato le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi in favore delle zone franche urbane (ZFU) individuate con delibera del CIPE n. 14 dell'8/5/09, ricadenti nei comuni di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena e Massa - Carrara, non comprese nelle regioni dell'obiettivo "Convergenza". Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, tramite il modello di pagamento F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto 2 dell'operazione di versamento. Controlli - l'Agenzia delle entrate verificherà, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo dell'agevolazione utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso a ciascun soggetto, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l'agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 143023 del 9/7/18</i></p>
<p>Residenza fiscale all'estero prima dell'impatrio ai fini del beneficio fiscale In risposta a un quesito è stato chiarito che il cittadino italiano, nel presupposto della veridicità di quanto dichiarato circa lo svolgimento dell'attività all'estero per un periodo superiore a 24 mesi e il possesso del titolo di laurea e, nel presupposto che, per gli anni 2016 e 2017, non sia stato fiscalmente residente in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR, sussistono i requisiti richiesti dal co. 2 dell'art. 16 del D.lgs. n. 147/2015. Sussistendo tali condizioni, è possibile, dunque, chiedere al proprio datore di lavoro l'applicazione del</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 51 del 6/7/18</i></p>

6

Ordinary Assist

regime speciale previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 147/2015 per i lavoratori impatriati, secondo quanto precisato nella circolare n. 17/2017, Parte II, a partire dal 2018 e per i 4 periodi d'imposta successivi.	
--	--

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ

Agevolazioni fiscali autotrasportatori 2018

Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66, co. 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d'imposta 2017, nella misura di 38 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

*MEF, Dipartimento
delle finanze,
comunicato stampa
del 16/7/18*

Misura relativa al recupero del contributo al Ssn – Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2018 **fino a un massimo di 300 euro** per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico **non inferiore a 11,5 tonnellate**.

Anche quest'anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo "6793".

Ordinary Assist

CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI

CODICI TRIBUTO

<p>Utilizzo delle agevolazioni in riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, tramite modello F24, in favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti localizzati nelle zone franche urbane di cui alla delibera CIPE n. 14 dell'8/5/09, non comprese nell'ex obiettivo Convergenza</p>	<p>Istituiti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Z151" - denominato "Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di PESCARA - art. 1, co. 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296"; • "Z152" - denominato "Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di MATERA - art. 1, co. 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296"; • "Z153" - denominato "Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di VELLETRI - art. 1, co. 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296"; • "Z154" - denominato "Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di SORA - art. 1, co. 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296"; • "Z155" - denominato "Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di VENTIMIGLIA - art. 1, co. 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296"; • "Z156" - denominato "Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di CAMPOBASSO - art. 1, co. 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296"; • "Z157" - denominato "Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di CAGLIARI - art. 1, co. 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296"; • "Z158" - denominato "Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di IGLESIAS - art. 1, co. 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296"; 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 55 del 3/7/18</i></p>
--	--	---

9

Ordinary Assist

	<ul style="list-style-type: none"> • “Z159” - denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di QUARTU SANT’ELENA - art. 1, co. 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296”; • “Z160” - denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di MASSA-CARRARA - art. 1, co. 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296”. 	
Versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito di notifica degli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, per operazioni inerenti al servizio ipotecario	<p>Istituiti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “T020” denominato “Pubblicità Immobiliare - Imposta di bollo – avviso di liquidazione”; • “T021” denominato “Pubblicità Immobiliare - Imposta ipotecaria – avviso di liquidazione”; • “T022” denominato “Pubblicità Immobiliare - Tassa ipotecaria – avviso di liquidazione”; • “T023” denominato “Pubblicità Immobiliare - Sanzione art. 16 D.lgs. n. 472/1997 - atto di contestazione e irrogazione sanzioni”. <p>Per il versamento delle spese di notifica dei sopracitati avvisi e atti, si utilizza il vigente codice tributo 806T.</p>	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 48 del 2/7/18</i>
CAUSALI CONTRIBUTO		
Ente Bilaterale UNCI-Confsal - sospensione della causale contributo “EBUC”	Sospensione della causale contributo “EBUC” per il versamento, tramite modello F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale UNCI - Confsal.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 53 del 9/7/18</i>
EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - ridenominazione e soppressione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi di spettanza dell’Ente	<p>Ridenominate le suddette causali contributo come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “E069” denominata “EPPI – Capitale e/o spese legali – art. 8, c. 4 e 6, Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza”; • “E070” denominata “EPPI – Interessi di mora e sanzioni e/o spese legali – art. 8, c. 5 e 6, Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza”. 	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 52 del 9/7/18</i>
Riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Vigilanza Privata “FASIV”	Istituzione causale contributo “FAVP” denominata “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Vigilanza Privata - FASIV”	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 49 del 4/7/18</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

<p>Software</p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software di controllo Modello 730/2018 (versione 1.0.2); • software di compilazione (versione 2.0.5) e software di controllo (versione 2.05) registrazione di un nuovo contratto di locazione; • software modello di pagamento F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione: aggiornamento archivi di controllo; • software di compilazione (versione 1.0.2) e software di controllo (versione 1.0.2) dichiarazione Iva 74 bis 2018; • software di compilazione (versione 1.0.1) e software di controllo (versione 1.0.1) dichiarazione Irap 2018. 	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'1/7 al 15/7</i></p>
<p>Archivi, elenchi e altre utilità</p> <p>Disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate presso la Camera dei Deputati, VI Commissione Finanze - Operatività dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate – Riscossione <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tabelle codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo; • tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi. 	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p>Fatturazione elettronica - comparazione con gli ordinamenti degli altri paesi e criticità: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Pubblicato un lavoro, in vista dell'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica alle transazioni tra privati a decorrere dall'1/1/19, in cui i commercialisti effettuano un'analisi comparativa delle legislazioni in materia degli altri Stati dell'Unione europea e dei principali Paesi extra-UE e segnalano le principali criticità che la disciplina presenta.</p>	<p><u>FNC, documento del 2/7/18</u></p>
<p>Mediazione obbligatoria: Consiglio nazionale commercialisti</p> <p>Analizzata l'attuale disciplina della mediazione obbligatoria contenuta nel D.lgs. n. 28/2010, che impone l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa ad una controversia nelle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • condominio; • diritti reali; • divisione; • successioni ereditarie; • patti di famiglia; • locazione; • comodato; • affitto di aziende; • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria; • risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; • contratti assicurativi, bancari e finanziari. 	<p><u>CNDCEC, documento del 27/2/17</u></p>